

Iuris tantum - Diritto civile e commerciale **Approfondimenti 2015**

Unità 5, Lezione 2, par. 7, pag. 230

Le scritture contabili come mezzo di prova

Immaginiamo di vantare un credito nei confronti di un imprenditore e supponiamo di non disporre di alcuna prova che confermi in giudizio la nostra pretesa. Che fare?

Una soluzione potrebbe consistere nel chiedere all'imprenditore di mostrare al giudice i suoi libri contabili. Se questi sono stati tenuti regolarmente dovrà sicuramente risultarvi annotato il nostro credito e noi avremo così trovato la prova che ci mancava. Non sarà sfuggito che con questa procedura si utilizzano i libri contabili dell'imprenditore per ricavarne una prova *contro* di lui.

Modifichiamo ora l'esempio e immaginiamo che un imprenditore pretenda di vantare un credito nei nostri confronti. In mancanza di altre prove esibisce in giudizio i suoi libri contabili dai quali risulta che gli dobbiamo la somma da lui richiesta. È accettabile questa prova? Certamente no, perché chiunque può scrivere sui propri libri che Tizio, Caio o Sempronio gli devono del denaro.

In generale, pertanto: «Le scritture contabili possono essere invocate come prova contro l'imprenditore e non dall'imprenditore stesso come prova a suo favore» (**art. 2709** c.c.); possono valere come *prova a favore* di chi le ha predisposte, stabilisce l'**art. 2710** c.c., solo se anche la controparte è un imprenditore. In tal caso, infatti, questi ha la possibilità di presentare a confutazione le proprie scritture.

Per esempio, immaginiamo di portare in Tribunale i nostri libri contabili dai quali risulta un credito a nostro favore per una fornitura di merce fatta all'impresa Alfa. Se i nostri libri fossero stati contraffatti, l'impresa Alfa avrebbe buon gioco a presentare in giudizio i suoi mostrando che in essi non risulta alcuna merce in entrata oppure che il debito è stato estinto. Se non esibisce i suoi libri, significa che le nostre scritture sono inconfutabili e pertanto il giudice può assumerle come prova a nostro favore.